

1.2021 Generalità

Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2021

Stato al 1° gennaio 2021



2	71 964	8 893	0	32%
570	0	10 792	0	0%
581	0	1 743	5 041	0%
0	931	251 734	0	0%
0	0	126 418	0	0%
7 150	931	263 649	6 109	0%
0	0	0	27 496	0%
1989	0	0	89 574	0%
1990	0	0	117 070	0%
9 403	43 600	6 629	0	20%
976	4 757	288	0	2%
7	7 289	1 559	0	3%
		2 913	0	0%
		173	0	2%
	1 794	1 265	0	1%
	955	836	0	0%
	16 418	431	0	7%
	8 599	0	0	4%
	0	0	0	0%
	0	0	245 834	0%
	0	9 102	0	23%

In breve

Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021 nell'ambito contributi e delle prestazioni.

	Cifre
Contributi	1-4
Prestazione dell'AVS	5-6
Prestazione dell'AI	7-9
Accrediti per compiti assistenziali	10
Prestazioni complementari (PC)	11-12
Previdenza professionale (PP)	13
Assegni familiari (AF)	14
Indennità di perdita di guadagno (IPG)	15-16

Contributi

In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, Popolo e Cantoni hanno approvato l'introduzione del congedo di paternità. Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della pertinente legge (v. n. 15). Questo comporterà un aumento dei contributi IPG.

1 Contributi dei datori di lavoro e dei salariati

I contributi salariali IPG passeranno dallo 0,45 allo 0,5 %. Il tasso di contribuzione AVS/AI/IPG aumenterà quindi dal 10,55 al 10,6 %. I contributi salariali sono assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai salariati.

I nuovi tassi di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2021

	Datori di lavoro	Salariati	Totale
AVS	4,35 %	4,35 %	8,7 %
AI	0,7 %	0,7 %	1,4 %
IPG nuovo	0,25 %	0,25 %	0,5 %
IPG finora	0,225 %	0,225 %	0,45 %
Totale AVS/AI/IPG nuovo	5,3 %	5,3 %	10,6 %
Total AVS/AI/IPG finora	5,275 %	5,275 %	10,55 %

2 Contributi dei lavoratori indipendenti

Il contributo minimo aumenterà da 496 a 503 franchi. Il limite superiore della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti passerà a 57 400 franchi (finora 56 900 franchi), quello inferiore a 9 600 franchi (finora 9 500 franchi).

Tavola scalare dei contributi per gli indipendenti a partire dal 1° gennaio 2021

Reddito annuo dell'attività lucrativa in CHF		Tasso contributivo AVS/AI/IPG in % del reddito dell'attività lucrativa
di almeno	ma inferiore a	
9 600	17 400	5,371
17 400	21 400	5,494
21 400	23 800	5,617
23 800	26 200	5,741
26 200	28 600	5,864
28 600	31 000	5,987
31 000	33 400	6,235
33 400	35 800	6,481
35 800	38 200	6,728
38 200	40 600	6,976
40 600	43 000	7,222
43 000	45 400	7,469
45 400	47 800	7,840
47 800	50 200	8,209
50 200	52 600	8,580
52 600	55 000	8,951
55 000	57 400	9,321
57 400		10,000

3 Contributi delle persone senza attività lucrativa

Sostanza più il reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20	Contributi AVS/AI/IPG				
	Anno	Se- mestre	Tri- mestre	Mese	
inferiore a CHF 300 000.00	503.00	251.40	125.70	41.90	
a partire da CHF 300 000.00	530.00	265.20	132.60	44.20	
350 000.00	636.00	318.00	159.00	53.00	
400 000.00	742.00	370.80	185.40	61.80	
450 000.00	848.00	424.20	212.10	70.70	
500 000.00	954.00	477.00	238.50	79.50	
550 000.00	1 060.00	529.80	264.90	88.30	
600 000.00	1 166.00	583.20	291.60	97.20	
650 000.00	1 272.00	636.00	318.00	106.00	
700 000.00	1 378.00	688.80	344.40	114.80	
750 000.00	1 484.00	742.20	371.10	123.70	
800 000.00	1 590.00	795.00	397.50	132.50	
850 000.00	1 696.00	847.80	423.90	141.30	
900 000.00	1 802.00	901.20	450.60	150.20	
950 000.00	1 908.00	954.00	477.00	159.00	
1 000 000.00	2 014.00	1 006.80	503.40	167.80	
1 050 000.00	2 120.00	1 060.20	530.10	176.70	
1 100 000.00	2 226.00	1 113.00	556.50	185.50	
1 150 000.00	2 332.00	1 165.80	582.90	194.30	
1 200 000.00	2 438.00	1 219.20	609.60	203.20	
1 250 000.00	2 544.00	1 272.00	636.00	212.00	
1 300 000.00	2 650.00	1 324.80	662.40	220.80	
1 350 000.00	2 756.00	1 378.20	689.10	229.70	
1 400 000.00	2 862.00	1 431.00	715.50	238.50	
1 450 000.00	2 968.00	1 483.80	741.90	247.30	
1 500 000.00	3 074.00	1 537.20	768.60	256.20	
1 550 000.00	3 180.00	1 590.00	795.00	265.00	
1 600 000.00	3 286.00	1 642.80	821.40	273.80	
1 650 000.00	3 392.00	1 696.20	848.10	282.70	
1 700 000.00	3 498.00	1 749.00	874.50	291.50	
1 750 000.00	3 604.00	1 801.80	900.90	300.30	
1 800 000.00	3 763.00	1 881.60	940.80	313.60	
8 500 000.00	25 069.00	12 534.60	6 267.30	2 089.10	
8 550 000.00	25 150.00	12 574.80	6 287.40	2 095.80	

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa aumenterà a 503 franchi l'anno (finora 496 franchi). Il contributo annuo massimo AVS/AI/IPG delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, pari a 50 volte il contributo minimo, passerà a 25 150 franchi (finora 24 800 franchi).

Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall'obbligo contributivo se il coniuge è considerato come assicurato esercitante un'attività lucrativa e ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia 1 006 franchi per anno civile.

4 Contributi all'assicurazione facoltativa

Il contributo minimo all'assicurazione facoltativa aumenterà da 950 a 958 franchi, quello massimo da 23 750 a 23 950 franchi.

Le persone che lasciano la Svizzera non sono più assicurate obbligatoriamente. Se aderiscono all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la loro copertura assicurativa continua senza lacune.

Prestazioni dell'AVS

5 Rendite

Rendite di vecchiaia (p. es. scala 44)	Rendita minima	Rendita massima
Rendita di vecchiaia	1 195	2 390
Importo massimo della somma delle rendite delle coppie sposate		3 585
Rendita per vedove o vedovi	956	1 912
Rendita completa per le mogli nate fino al 1941 e per i coniugi che davano precedentemente diritto a una rendita completa dell'AI	359	717
Rendite per orfani e per figli	478	956
Importo massimo in caso di diritto simultaneo a due rendite per figli oppure a una rendita per figli e a una rendita per orfani per il medesimo figlio		1 434

6 Assegno per grandi invalidi

Assegno per grandi invalidi dell'AVS	in CHF al mese
in caso di grande invalidità di grado lieve (a casa)	239
in caso di grande invalidità di grado medio	598
in caso di grande invalidità di grado elevato	956

Prestazioni dell'AI

7 Rendite

	minimo				massimo			
	in CHF al mese				in CHF al mese			
	1/1	3/4	1/2	1/4	1/1	3/4	1/2	1/4
Rendita d'invalidità	1 195	897	598	299	2 390	1 793	1 195	598
Rendita per i figli	478	359	239	120	956	717	478	239

8 Assegno per grandi invalidi dell'AI

Assegno per grandi invalidi dell'AI

Grande invalidità	in un istituto	al proprio domicilio
	CHF al mese	CHF al mese
di grado lieve	120	478
di grado medio	299	1 195
di grado elevato	478	1 912

Assegno per grandi invalidi dell'AI per i minorenni

Grande invalidità	CHF al giorno	CHF al mese
di grado lieve	15.95	478
di grado medio	39.85	1 195
di grado elevato	63.75	1 912

Supplemento per cure intensive per i minorenni

Assistenza	Supplemento per cure intensive	
	CHF al giorno	CHF al mese
almeno 4 ore	31.85	956
almeno 6 ore	55.75	1 673
almeno 8 ore	79.65	2 390

La legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari prevede un adeguamento delle condizioni per il diritto al supplemento per cure intensive e all'assegno per grandi invalidi dell'AI per i minorenni in caso di soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o in istituto. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo 4.13 – *Assegni per grandi invalidi dell'AI* e l'opuscolo 4.16 – *Prestazioni dell'AI per i minorenni*.

9 Contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza ammonta a 33.50 franchi all'ora.

Se a causa della disabilità dell'assicurato l'assistente deve avere qualifiche particolari per fornire le prestazioni d'aiuto necessarie, il contributo per l'assistenza ammonta a 50.20 franchi all'ora.

L'importo per il servizio notturno è stabilito caso per caso in funzione dell'intensità delle prestazioni necessarie, ma ammonta al massimo a 89.30 franchi a notte.

Accrediti per compiti assistenziali

10 Accrediti per compiti assistenziali

La legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari prevede adeguamenti concernenti gli accrediti per compiti assistenziali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. L'opuscolo 1.03 – *Accrediti per compiti assistenziali* informa in merito a tali modifiche.

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

11 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale

	in CHF all'anno	
per le persone sole	19 610	
per le coppie sposate	29 415	
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell'AVS o dell'AI		
	0 - 10 anni	11 - 25 anni
per il primo figlio	7 200	10 260
per il secondo figlio	6 000	10 260
per il terzo figlio	5 000	6 840
per il quarto figlio	4 165	6 840
per ogni ulteriore figlio	3 470	3 420

12 Pigione

Gli importi mensili massimi dipendono delle dimensioni dell'economia domestica e della regione. Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo 51 – *Prestazioni complementari (PC) 2021: cosa cambia?* e l'opuscolo 5.01 – *Prestazioni complementari all'AVS e all'AI*.

Previdenza professionale (PP)

13 Salari soggetti all'assicurazione obbligatoria

Importi limite della previdenza professionale obbligatoria	in CHF
Salario minimo annuo	21 510
Salario coordinato minimo annuo	3 585
Deduzione di coordinamento	25 095
Limite superiore del salario coordinato annuo	86 040

Assegni familiari (AF)

14 Nuovi valori di riferimento

Redditi per il diritto agli assegni familiari	all'anno in CHF	al mese in CHF
Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa (metà della rendita intera minima dell'AVS)	7 170	597
Reddito massimo dei figli in formazione per il diritto agli assegni di formazione (rendita intera massima dell'AVS)	28 680	2 390
Reddito imponibile massimo per il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa (una volta e mezza la rendita intera massima dell'AVS)	43 020	3 585

Indennità di perdita di guadagno (IPG)

15 Indennità di paternità

Il congedo di paternità di 14 giorni e l'indennità di paternità versata durante questo periodo e finanziata attraverso le IPG saranno introdotti il 1° gennaio 2021. Per informazioni dettagliate su questa nuova indennità si veda l'opuscolo *6.04 – Indennità di paternità*.

16 Indennità di assistenza

La legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari contempla un congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute. Il congedo di assistenza e l'indennità versata durante lo stesso e finanziata attraverso le IPG saranno introdotti il 1° luglio 2021. Informazioni dettagliate su questo nuovo indennità seguiranno in un secondo momento.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2021/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

1.2021-21/01-I